

Allegato 1

LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e criteri e modalità per la compensazione.

1. Inquadramento

Per trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso si intende qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale (art. 19, comma 1 della l.r. 4/2009).

La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, di seguito "richiedente", la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004).

Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della l.r. 4/2009).

In boschi sottoposti al vincolo idrogeologico:

- la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo (art. 19, comma 4 bis della l.r. 4/2009);
- l'entità della compensazione è ridotta nei casi in cui non è previsto l'obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo [art. 9, comma 4, lettere a), b), c), d) della l.r. 45/1989].

La compensazione (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone locali, con miglioramenti boschivi o con versamento in denaro.

La compensazione non è dovuta nei casi previsti dall'art. 19, comma 7 della l.r. 4/2009.

2. Autorizzazioni

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 il richiedente, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste con cui dichiara:

1. di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, quali:
 - a. l'autorizzazione paesaggistica, comprensiva degli eventuali interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio;
 - b. l'autorizzazione idrogeologica, qualora il bosco ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico;
 - c. la valutazione d'incidenza¹, qualora il bosco ricada nei siti della rete Natura 2000;
 - d. nel caso di compensazioni fisiche della superficie forestale trasformata, l'accoglimento del progetto di intervento compensativo con le modalità di cui al paragrafo 3.3;
2. di aver versato il deposito cauzionale nel caso di compensazioni fisiche;
3. di aver provveduto al versamento del corrispettivo in denaro nel caso di compensazione monetaria.

¹ Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lett d) delle Misure di Conservazione approvate con D.G.R. [n. 54-7409 del 07.04.2014](#) e modificate con D.G.R. [n. 22-368 del 29.09.2014](#) e D.G.R. [n. 17-2814 del 18.01.2016](#).

La trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso non è possibile in caso di:

- diniego o assenza dell'autorizzazioni paesaggistica ed, ove previsto, idrogeologica;
- valutazione d'incidenza negativa o assente, per interventi nei siti della rete Natura 2000;
- diniego o assenza di nullaosta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
- mancato accoglimento o assenza del progetto di intervento compensativo della superficie forestale trasformata e/o mancato versamento del deposito cauzionale ovvero, in alternativa, mancato versamento del corrispettivo in denaro.

Con provvedimento della Direzione regionale competente in materia di foreste sono definiti le modalità ed i contenuti della dichiarazione d'atto notorio.

Copia della ricevuta del versamento del deposito cauzionale (compensazione fisica) o del corrispettivo in denaro (compensazione monetaria) dev'essere allegata alla dichiarazione d'atto notorio.

Il versamento in denaro è effettuato sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte indicando nella causale del versamento:

- *"Cauzione/Compensazione ex art. 19, l.r. 4/2009"*;
- i dati del richiedente² e gli estremi dell'autorizzazione paesaggistica³.

3. Compensazione della superficie forestale trasformata

3.1. Elementi comuni

La compensazione (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) può essere effettuata con una delle seguenti opzioni:

- a) versamento in denaro;
- b) realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza locale;
- c) esecuzione di miglioramenti boschivi.

Per il calcolo economico della compensazione si rimanda all'Allegato A, elaborato ai sensi dell'art. 19, comma 10 della l.r. 4/2009.

Per la definizione delle modalità tecniche e delle tempistiche della compensazione fisica (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) si rimanda al paragrafo 3.3.

Per gli interventi di compensazione fisica il richiedente, a garanzia della loro corretta esecuzione, versa un deposito cauzionale (art. 19, comma 8 della l.r. 4/2009); per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di tale cauzione (art. 19, comma 8 della l.r. 4/2009) si rimanda all'Allegato B.

Per la definizione della compensazione sono considerate eventuali porzioni residuali di soprassuolo non più classificabile bosco ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009⁴ in conseguenza di una trasformazione.

Sono a cura di un tecnico forestale abilitato⁵:

- il calcolo economico della compensazione;
- la progettazione e l'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di compensazione fisica.

² Se *persona fisica*: nome, cognome e codice fiscale; se *persona giuridica*: denominazione e partita IVA o codice fiscale.

³ Ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica; numero dell'autorizzazione e data di rilascio.

⁴ Ad esempio perché inferiore a 2.000 metri quadrati.

⁵ Punto 4.14 dell'Allegato A del DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.

3.2. Compensazione monetaria

La compensazione monetaria è obbligatoria quando la superficie oggetto di trasformazione è inferiore o uguale a 1 ettaro. Tale limite può essere derogato, ammettendo la compensazione fisica, se il richiedente è la proprietà o il gestore di un Piano forestale aziendale⁶ approvato e quando lo stesso PFA individua siti idonei, inseriti nell'elenco regionale per la realizzazione di interventi compensativi (cfr. paragrafo 3.3).

Per superfici maggiori e nei casi consentiti (cfr. paragrafo 3.3) è possibile optare per interventi di compensazione fisica.

Le somme introitate dalla Regione come compensazione monetaria sono destinate alle finalità di cui all'art. 45⁷ della l.r. 4/2009 e, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6 del d.lgs. 227/2001, alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici oltre a quello in cui è stata autorizzata la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso. Ai fini del presente provvedimento per l'individuazione del bacino idrografico si fa riferimento alle aree idrografiche individuate dal Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 117-10731 in data 13.3.2007.

3.3. Compensazione fisica

La compensazione fisica è possibile quando la superficie oggetto di trasformazione è maggiore di 1 ettaro.

Salvo diversa indicazione della Pianificazione forestale aziendale approvata, la compensazione fisica, in aree classificate⁸ come:

- montagna, è possibile solo mediante miglioramento boschivo;
- collina e pianura, è possibile mediante rimboschimento e miglioramento boschivo.

L'entità dell'intervento compensativo è definita dall'Allegato A (calcolo economico della compensazione).

Le aree sulle quali possono essere realizzati gli interventi di compensazione fisica devono ricadere, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del d.lgs. 227/2001, all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso. Ai fini del presente provvedimento per l'individuazione del bacino idrografico si fa riferimento alle aree idrografiche individuate dal Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 117-10731 in data 13.3.2007.

La priorità degli interventi compensativi è data a superfici di proprietà pubblica.

L'elenco dei siti idonei alla realizzazione di interventi compensativi è definito dalla Direzione regionale competente in materia di foreste su proposta dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Province e della Città Metropolitana di Torino, anche nell'ambito dei Piani Forestali Aziendali; tale elenco è aggiornato almeno con cadenza triennale.

⁶ Art. 11 della l.r. 4/2009 (Piano forestale aziendale)

⁷ Art. 45 della l.r. 4/2009 (Utilizzo dei proventi)

"1. I fondi derivati dalle compensazioni ambientali di cui all'articolo 19, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 36 e i proventi eventualmente derivanti dalla gestione del patrimonio forestale regionale, confluiscono nel Fondo regionale di sviluppo forestale e sono impiegati per la realizzazione di interventi selvicolturali di miglioramento, in particolare in aree di montagna e collina, per la creazione di boschi e popolamenti arborei con specie autoctone, in particolare in aree di pianura, e per interventi di riequilibrio idrogeologico, paesaggistico e ambientale in aree sensibili, in considerazione delle indicazioni contenute nei programmi pluriennali di sviluppo forestale di cui all'articolo 26."

⁸ Deliberazione del Consiglio Regionale 826-6658 del 12.5.1988 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).

In assenza di tali elenchi, i siti sono proposti dal richiedente al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste che determina la loro idoneità sulla base dei contenuti del presente provvedimento.

Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dal richiedente non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte (art. 19, comma 9 della l.r. 4/2009).

Con la compensazione fisica trova applicazione il Regolamento forestale (DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.): il progetto di rimboschimento o di miglioramento boschivo è allegato alla comunicazione semplice o all'istanza di autorizzazione⁹ trasmessa al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste.

Gli elaborati del progetto compensativo sono indicati nell'Allegato C.

Il progetto compensativo è trasmesso con le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento forestale ed è accolto senza necessità di provvedimento espresso in caso di comunicazione semplice e, in caso di istanza di autorizzazione, decorsi 30 giorni dal suo ricevimento senza che siano state richieste integrazioni, formulate prescrizioni o negato l'accoglimento.

Gli interventi di compensazione fisica devono essere realizzati entro il termine indicato nell'autorizzazione paesaggistica, comunque non superiore a 5 anni.

Per dar corso agli accertamenti sulla corretta esecuzione dell'intervento compensativo ed al conseguente svincolo della cauzione, il richiedente, entro 60 giorni dalla sua ultimazione, trasmette al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste una Dichiarazione di Regolare Esecuzione dei Lavori (di seguito DREL)¹⁰, anche nei casi di comunicazione semplice.

Nel caso di rimboschimento, al termine dei 5 anni dall'impianto, il richiedente trasmette al medesimo Settore una DREL riferita alle cure colturali.

3.3.1. Rimboschimenti con specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza locale

La superficie minima accorpata è maggiore di 5.000 metri quadrati e complessivamente dev'essere maggiore di 1 ettaro.

Non sono considerati rimboschimenti gli impianti su terreni classificati o assimilati a bosco ove il soprassuolo è temporaneamente assente per utilizzazioni o trasformazioni non autorizzate o per avversità biotiche e abiotiche.

I rimboschimenti¹¹ sono realizzati in conformità a quanto disposto dall'art. 36¹² del Regolamento forestale. Devono dar luogo a popolamenti arborei di latifoglie e/o conifere, essere polispecifici e realizzati con specie arboree ed arbustive autoctone elencate nell'Allegato C, tabella I, del Regolamento forestale¹³.

Il richiedente deve assicurare le cure colturali ai rimboschimenti fino all'affermazione della piantagione per un periodo non inferiore a 5 anni.

Al termine dell'intervento la superficie rimboschita costituisce a tutti gli effetti bosco.

⁹ Artt. 4 e 6 del DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.

¹⁰ Art. 6, comma 7, del DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.

¹¹ Allegato A, punto 3.2 del DPGR 8/R/2011.

¹² Rimboschimenti e imboschimenti.

¹³ Elenco specie arboree classificate per tipologia d'impiego.

3.3.2. Miglioramenti boschivi

La superficie minima accorpata è maggiore di 1 ettaro.

Non sono considerati miglioramenti boschivi:

- gli interventi a macchiatico positivo o pari a zero¹⁴;
- gli interventi finalizzati esclusivamente al taglio o all'eliminazione del sottobosco o di singole piante morte, stroncate o schiantate;
- gli interventi che non hanno come finalità il miglioramento della stabilità del popolamento forestale;
- la realizzazione di viabilità o altre infrastrutture (es. sentieristica) ad eccezione di opere di prevenzione e recupero di dissesti in bosco, eseguite con i criteri dell'ingegneria naturalistica e in accompagnamento all'esecuzione di opere di miglioramento boschivo.

Coerentemente con il concetto di miglioramento boschivo, sono ammessi interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti¹⁵ e l'impianto di specie forestali nel caso di sostituzione di specie¹⁶.

¹⁴ Differenza tra il valore mercantile degli assortimenti ottenibili all'imposto e i costi da sostenere per ottenerli.

¹⁵ Art. 41 del DPGR 8/R/2011.

¹⁶ Art. 12, comma 2 del DPGR 8/R/2011.